



CITTÀ DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale-RPTC

Alcamo, 20.05. 2024

COMUNE DI ALCAMO
Comune di Alcamo
Protocollo N. 0044449/2024 del 20/05/2024

OGGETTO: Il subappalto nella contrattualistica pubblica: tra libertà economica ed efficienza. Indicazioni operative a tutela dal rischio di infiltrazioni della criminalità mafiosa e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori .

A tutti i dirigenti

e p.c.

All'Ufficio controlli interni

Al Sig. Sindaco

SEDE

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha introdotto alcune puntuali innovazioni alla disciplina del subappalto, con l'obiettivo di adeguare pienamente l'ordinamento interno al diritto eurounitario come interpretato dalla sentenza della CGUE 27 novembre 2019, in causa C-402/18 e superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea sull'art. 105 del d.lgs. 50/2016 nell'ambito della procedura di infrazione 2018/2273.

Le innovazioni più importanti contenute nell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 riguardano:

- a) l'eliminazione di un limite generale e astratto alla possibilità di subappaltare a terzi le prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- b) l'eliminazione del divieto di subappalto a cascata.

Entrambe le innovazioni hanno refluenze sia sulla fase di costruzione della *lex specialis* di gara e del capitolato speciale d'appalto, sia sui controlli da assicurare in fase di esecuzione dell'appalto; prima di analizzare gli effetti di tali innovazioni in chiave organizzativa, è opportuno ricostruire sinteticamente la *ratio* e le caratteristiche del subappalto.

Nella contrattualistica pubblica vige il principio generale secondo cui l'appaltatore selezionato all'esito della procedura di gara esegue in proprio la prestazione. La cessione del contratto ad un altro operatore economico è nulla (art. 119, comma 1)¹, fatti salvi i casi in cui la sostituzione sia espressamente prevista dai documenti di gara, oppure si verifichi un evento nell'organizzazione dell'impresa (morte dell'imprenditore, insolvenza, ristrutturazione societaria) che comporti la successione nei rapporti giuridici pendenti, oppure nel caso del subappalto². L'art. 119, comma 1, dispone che “è ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”. Il subappalto deve essere autorizzato dalla stazione appaltante (art. 119, comma 4); l'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, salvo proroga -per una sola volta- qualora ricorrano giustificati motivi (art.119, comma 16); il termine è ridotto della metà nel caso di subappalto di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto o di importo inferiore ad € 100.000; trascorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa (silenzio assenso). Il ricorso al subappalto in assenza di autorizzazione è punito penalmente dall'art. 21 della legge n. 646/1982. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) insussistenza in capo al subappaltatore di cause di esclusione di cui al capo II, titolo IV, parte V del codice (con particolare riguardo alla normativa antimafia);
- b) possesso in capo al subappaltatore della qualificazione per le prestazioni da eseguire;
- c) previa indicazione da parte dell'appaltatore nell'offerta dei lavori o servizi o forniture che si intende subappaltare.

In pratica, il legislatore intende garantire l'affidabilità del subappaltatore, il quale è responsabile in solido con l'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119, comma 6). Tale contratto “*indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici*” (art. 119, comma 5); esso, una volta stipulato tra l'appaltatore e l'operatore economico terzo -il quale assume l'obbligo di realizzare con organizzazione e rischi a proprio carico l'esecuzione di una parte delle prestazioni- deve essere trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Alla copia autentica di tale contratto deve essere allegata la dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ con il subappaltatore.

¹ È, invece, sempre consentita la cessione dei crediti derivanti da corrispettivo del contratto d'appalto stipulato con una pubblica amministrazione. La disciplina di tale istituto è contenuta nell'art. 6 dell'allegato II. 14 del d.lgs. 36/2023 la quale prevede il requisito della forma scritta per gli atti di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata), l'obbligo di notifica alla stazione appaltante, e lo *spatium deliberandi* di 45 giorni comunicare al cedente e al cessionario il rifiuto della cessione, trascorso il quale la cessione si intende accettata: **l'art. 40, comma 1, del d.l.19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024 ha ridotto tale termine a 30 giorni.**

² Esula dal presente ragionamento il **subappalto necessario o qualificatorio**, disciplinato dall'art. 12, comma 14, del d.l. 28.3.2014, n 47, convertito dalla legge n. 80/2014, il quale prevede che l'appaltatore in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, possa subappaltare le lavorazioni relative alle altre categorie, ancorché esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Si tratta di un istituto che non attiene alla modalità di esecuzione del contratto (come il subappalto di cui ci stiamo occupando), ma di uno **strumento finalizzato a sopperire alla mancanza in capo ad un operatore di un requisito di partecipazione**, ricorrendo attraverso la dichiarazione di subappalto alla capacità tecnico-professionale del subappaltatore (cfr. CdS, V, 9.10.2023, n.8761).

Ciò posto in linea generale, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle principali innovazioni introdotte dal nuovo codice, evidenziando fin da ora che il subappalto, oltre ad essere un veicolo che facilita le infiltrazioni della mafia nell'economia legale alimentata dal *pubblic procurement*, ha refluenze dirette sui temi della **sicurezza sul lavoro** e delle **garanzie economiche e normative dei lavoratori**, aspetti sui quali è recentemente intervenuto il legislatore con l'obiettivo di garantire controlli più efficaci contro il fenomeno del lavoro nero e il rispetto delle misure di sicurezza, la cui violazione è la causa più frequente delle morti sul luogo di lavoro. Non pare superfluo ricordare che la vigente sotto-sezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del Piao (cfr. tabella 17-Trattamento del rischio) prevede una specifica misura di trattamento del rischio, stimato rilevante all'esito del processo di valutazione, "*di mancata verifica dello stato del cantiere per favorire l'impresa*" connesso al processo di obbligatoria verifica da parte della direzione dei lavori e del Rup della corretta implementazione delle misure di sicurezza, oggetto di uno specifico esborso economico. Non risulta, tuttavia, dalla relazione sullo stato di attuazione del Piano anticorruzione 2023 che la direzione 4 abbia dato concreta attuazione alla misura organizzativa, né risultano *report* sulla specifica attività svolta in tal senso dai coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione. Sul punto, ritengo doveroso riportare il seguente passaggio della Relazione annuale sull'attività del 2023 del Presidente dell'Anac al Parlamento: "*Sono vittime della corruzione, intesa in senso amministrativo e non solo penalistico, le donne e gli uomini sepolti vivi sotto le macerie di infrastrutture ed edifici costruiti con la sabbia al posto del cemento; i lavoratori schiacciati o soffocati nei cantieri perché chi avrebbe dovuto vigilare sulla loro sicurezza è stato indirizzato verso altri obiettivi*".

a) I limiti al subappalto.

Il d.lgs. 36/2023 ha eliminato dal sistema la norma che prevedeva un limite generale e astratto al subappalto. Non è, tuttavia, vietato alla stazione appaltante esigere che alcune lavorazioni, alcune prestazioni o alcuni compiti siano eseguiti direttamente dall'appaltatore, in coerenza con quanto prevede l'art. 63, par. 2 della direttiva 2014/24/UE. Dando concreta attuazione ai principi del risultato (art.1), della fiducia (art.2) e dell'apertura del mercato (art.3), la stazione appaltante **può fissare limiti al subappalto** a condizione che compia, dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, una valutazione in concreto delle attività oggetto di affidamento, verificando se ricorrano i presupposti previsti dall'art. 119, comma 2 per imporre al concorrente aggiudicatario di eseguire direttamente una parte delle lavorazioni o prestazioni dedotte nell'appalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo sul cantiere garantendo una più intensa tutela e sicurezza dei lavoratori ovvero per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. È, dunque, necessario che nell'ambito dell'attività prodromica alla scrittura della *lex* di gara relativa ad affidamenti di lavori o di servizi, il Rup effettui una adeguata valutazione sulle "*specifiche caratteristiche dell'appalto*", ponderando la possibilità di vietare o porre limiti alla subappaltabilità di alcune lavorazioni/prestazioni, a garanzia degli interessi primari sopra descritti. Si ritiene opportuno evidenziare che la norma

non circoscrive la possibilità di introdurre limiti al subappalto ai soli casi in cui è possibile vietare il ricorso all'avvalimento (art. 104, comma 11: presenza di interventi ad elevato contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica); né la mera previsione nel progetto di lavorazioni che consentono di vietare il ricorso all'avvalimento costituisce un automatismo che giustifica l'imposizione all'appaltatore della loro esecuzione diretta. Come hanno chiarito sia la giurisprudenza amministrativa³ che l'Anac⁴, il legislatore ha inteso preservare la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione di limiti al ricorso subappalto, che debbono rispondere ad una valutazione effettuata caso per caso con riguardo “*alle specifiche caratteristiche dell'appalto*” in ragione della salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori o della prevenzione da infiltrazioni criminali. Eventuali limiti al subappalto debbono essere, dunque, motivati nell'ambito della determinazione a contrarre.

b) superamento del divieto di subappalto a cascata

L'art. 119 del d.lgs. 36/2023 non ha riprodotto il divieto contenuto nell'art. 105, comma 19 del previgente codice in forza del quale, finora, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non poteva formare oggetto di ulteriore subappalto. L'art. 119, comma 17, del nuovo codice dispone, invece, che le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle sue specifiche caratteristiche e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Il legislatore italiano, con il comma 17, ha, in particolare, fatta propria l'indicazione della Commissione europea secondo cui la normativa eurounitaria in materia di appalti non consente l'introduzione di un divieto di ricorso al c.d. subappalto di subappalto fissato in maniera astratta, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione del carattere essenziale degli incarichi; le eventuali limitazioni devono, pertanto, pur nel rispetto necessario dei principi di trasparenza e di tutela del mercato del lavoro, essere specifiche e motivate. La regola è, dunque, quella che è consentito il subappalto a cascata, fatte salve eventuali limitazioni o divieti imposti dalla stazione appaltante. Ancora una volta, dunque, risulta centrale la discrezionalità della stazione appaltante che si esercita nell'ambito della determina a contrarre, con la necessità di una apposita previsione nell'ambito della *lex specialis* di gara di una disciplina del subappalto di subappalto. Mentre, infatti, il codice disciplina il subappalto principale, **manca una disciplina sostanziale sul subappalto di subappalto**; per cui, nell'ambito della *lex specialis* di gara e, soprattutto nei capitoli speciali di appalto, non basta specificare le prestazioni o lavorazioni per le quali, pur essendo consentito il subappalto, non è ammesso l'ulteriore subappalto a cascata, ma occorre anche disciplinare la procedura autorizzativa di tali sub-contratti ulteriori, la verifica della qualificazione dell'ulteriore subappaltatore, il contenuto

³ cfr. Consiglio di Stato, V, 9.5.2024, n.4161

⁴ cfr. delibera 17.1.2024, n.25

dei contratti di subappalto di subappalto, proprio al fine di evitare che si innalzi il livello di concretizzazione dei rischi connessi al subappalto (decadimento della qualità dell'opera, riciclaggio di danaro di provenienza illecita, riduzione della tutela dei lavoratori e abbassamento degli standard di sicurezza sul cantiere), che costituiscono la base ispiratrice del bilanciamento operato dal legislatore tra il principio di concorrenza e di apertura del mercato e quello di trasparenza strumentale al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel delicato settore degli appalti pubblici. Annota il Presidente di Anac nella già citata relazione al Parlamento sull'attività del 2023: *“risulta cruciale una vigilanza rigorosa sui subappalti, posto che i rischi appaiono crescenti man mano che si scende lungo la catena degli affidamenti e dei sub-affidamenti”*.

Passando alla fase dei controlli, che in questa materia sono fondamentali per garantire l'effettività della tutela degli interessi in campo, è opportuno preliminarmente ricostruire sinteticamente la disciplina vigente.

1. Esiste, innanzi tutto, un vincolo di solidarietà tra appaltatore e subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi verso i lavoratori della ditta subappaltatrice. A questa regola generale si fa eccezione solo quando la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore i corrispettivi stabiliti per le lavorazioni/prestazioni oggetto del contratto di subappalto; ciò avviene in tutti i casi in cui il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa ovvero quando ne faccia richiesta il subappaltatore (art. 119, comma 11). Su tale obbligo è intervenuto recentemente il legislatore, con l'art. 29 del d.l. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, e ulteriormente modificato dall'art. 28 del d.l. 60/2024, ancora in fase di conversione. La norma ha previsto (art. 29, commi 10-13, d.l. 19/2024 e smi) **l'obbligo in capo al RUP di verificare, prima di autorizzare il pagamento del saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera** sull'opera complessiva, sulla base delle previsioni del DM 25.6.2021, n.143. Il pagamento della rata di saldo in assenza della positiva verifica della congruità o della regolarizzazione da parte dell'impresa, fatti salvi i profili di responsabilità amministrativo-contabile, va considerata ai fini della valutazione della performance del RUP e va segnalata ad Anac per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici, da cui possono scaturire le segnalazioni di cui all'art. 222, comma 6, del codice anche alla Procura della Repubblica. La norma si applica a tutti gli appalti pubblici, a prescindere dall'importo e dall'oggetto. Si tratta di una specificazione di quanto prevede l'art. 119, comma 14 del codice.

Dal punto di vista organizzativo, anche al fine di consentire più agevolmente il controllo sul rispetto di tale obbligo, si dispone che l'atto di liquidazione con il quale, a seguito del collaudo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, si dispone il pagamento del saldo dovuto sull'appalto dia atto dell'avvenuta positiva verifica della congruità dell'incidenza della manodopera o della regolarizzazione da parte dell'appaltatore, a pena di improcedibilità dello stesso. Quindi, in primo luogo il dirigente nell'ambito dei controlli ex art. 147-bis, comma 1 del Tuel e, comunque, l'ufficio di ragioneria nell'ambito del controllo di cui all'art.

184, comma 2, del Tuel dovranno verificare il rispetto da parte del RUP dell'art. 29, commi 10 e 11, del d.l. 19/2024 e smi.

2. Il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito loro il contraente principale, applicando il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti (art. 119, comma 12). Tale obbligo, sulla cui effettività l'art.11, comma 5, del codice richiama la responsabilità della stazione appaltante, è stato rafforzato dall'art. 29, comma 2, del d.l. 19/2024 e smi il quale -inserendo nell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 il comma 1-bis- ha previsto espressamente che anche al personale impiegato nel subappalto spetta *“un trattamento economico e normativo stabilito non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”*. Il codice prevede ancora che l'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte del subappaltatore dell'obbligo sopra enunciato (art. 119, comma 7).

3. Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza ed il corretto pagamento delle retribuzioni ai dipendenti del subappaltatore, il comma 12, terzo periodo, dell'art. 119 del codice prevede che l'appaltatore *“corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”*, demandando alla stazione appaltante “la verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione”, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell'esecuzione. Resta la responsabilità solidale dell'appaltatore per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza da parte del subappaltatore. Il comma 15 prevede che i piani di sicurezza siano tenuti a disposizione delle autorità per le verifiche ispettive di controllo e che, nel caso di più subappaltatori, il contraente principale debba assicurare il coordinamento dei diversi piani. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Va ancora evidenziato che nell'ambito delle disposizioni relative al RUP, contenute nell'allegato I.2, l'art. 8, comma 1, lett. c) dispone che in fase di esecuzione il RUP “vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto”; mentre nell'ambito della disciplina sull'esecuzione dei contratti contenuta nell'allegato II.14 del codice:

a) l'art.1, comma 2, lett. h) prevede che il direttore dei lavori verifica periodicamente il possesso e la regolarità della documentazione prevista dalla legislazione in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) l'art. 2, comma 3, lett. c) attribuisce agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere la competenza a controllare l'attività dei subappaltatori;

c) l'art. 31, comma 2, lett. d) dispone che il direttore dell'esecuzione verifica *“la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP”*.

Sulla base della disciplina fin qui analizzata, al fine di evitare che il ricorso al subappalto nell'ambito dei contratti pubblici si trasformi in uno strumento per eludere le garanzie di tutela retributiva e di sicurezza per i lavoratori, **si impartiscono le seguenti direttive**, con valore di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti, il cui rispetto sarà oggetto di verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa.

1. Nell'ambito dell'attività di stesura degli atti di gara e del capitolato speciale di appalto:

a) nella determinazione a contrarre si provveda a motivare la previsione di eventuali limiti al subappalto avendo a riferimento *“le specifiche caratteristiche dell'appalto”* e, nell'ambito delle lavorazioni o prestazioni subappaltabili, si motivi la previsione di limiti all'ulteriore subappalto (subappalto a cascata) sempre con riguardo alle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere in ragione di garantire in modo efficace la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o il rischio di infiltrazioni criminali;

b) nella *lex* di gara si specifichino puntualmente i limiti al subappalto e al subappalto a cascata in coerenza con quanto esplicitato nella determinazione a contrarre;

c) nella *lex* di gara si espliciti la previsione secondo la quale eventuali subappalti di subappalto debbono essere previamente autorizzati dalla stazione appaltante, nel rispetto delle norme previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 per il subappalto, sia sul versante della procedura che dei requisiti di ammissibilità;

d) nella *lex* di gara, nella parte relativa alla quantificazione del costo dell'appalto, ci si conformi alle clausole di cui agli artt. 3 e 17 del bando-tipo di Anac n. 1/2023, al fine di garantire l'interpretazione dell'art. 41, comma 14, del codice nel senso che i costi della manodopera debbono essere indicati separatamente ma non vanno scorporati dal costo a base d'asta, soggetto al ribasso (cfr. TAR Palermo, 19.12.2023, n.3787); anche nel caso di affidamento diretto, si assicuri che l'affidatario specifichi nel preventivo il costo della manodopera (cfr. MIT pareri nn. 2346/2024, 2398/2024);

e) nel capitolato speciale di appalto o nel contratto d'appalto si inseriscano specifiche clausole che prevedono l'estensione ad eventuali contratti di subappalto di tutta la disciplina dettata dal codice per il contratto di subappalto, con particolare specificazione che anche il subappaltatore ulteriore è tenuto a dimostrare il possesso della capacità di contrarre e dei requisiti di qualificazione per le lavorazioni oggetto di subappalto ulteriore, è obbligato a comunicare alla stazione appaltante il contratto di subappalto ulteriore che deve avere lo stesso contenuto previsto dal comma 5 dell'art. 119 per il contratto di subappalto principale, è obbligato ad applicare ai lavoratori lo stesso CCNL dell'appaltatore e del subappaltatore e deve garantire loro l'applicazione delle misure di sicurezza previste; la clausola deve prevedere l'assunzione da parte dell'appaltatore della responsabilità in solido anche con il subappaltatore ulteriore degli adempimenti in materia di sicurezza, e l'obbligo del subappaltatore primario di corrispondere al subappaltatore ulteriore i costi della sicurezza e manodopera senza alcun ribasso.

2. A seguito dell'espletamento della gara o dell'esame dei preventivi:

a) si proceda sempre a verificare i costi di manodopera, a prescindere dall'anomalia dell'offerta, al fine di garantire che il concorrente selezionato assicuri il rispetto dei minimi salariali retributivi (cfr. TAR Campania, 7.11.2023, n. 6128; MIT pareri nn.2311/2024 e 2391/2024).

3. Nell'ambito dell'attività di controllo sull'esecuzione del contratto:

a) occorre implementare i controlli da parte del Rup, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del direttore dell'esecuzione del rispetto da parte di tutti i subappaltatori dell'effettivo svolgimento delle prestazioni subappaltate sulla base del contratto, dell'effettiva presenza in cantiere dei lavoratori oggetto di segnalazione all'Inps, del rispetto delle misure di sicurezza, dell'effettivo pagamento delle retribuzioni. Valuterà il dirigente se può essere utile prevedere il rilascio da parte dell'impresa esecutrice dell'autorizzazione ad accedere all'applicazione MoCOA sul portale INPS, nel rispetto delle norme sulla *privacy*, per le verifiche in questione;

b) occorre verificare, prima della emissione dei Sal o di altri analoghi documenti, che l'appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, acquisendo la relativa documentazione probatoria; a tal fine, valuterà il dirigente l'inserimento nei contratti con i DL o DEC esterni ovvero negli atti di conferimento delle medesime funzioni a dipendenti dell'ente dell'obbligo di produrre con periodicità adeguata alla tipologia di contratto una relazione sull'esito delle verifiche in questione, sottoscritta anche dal coordinatore della sicurezza;

c) occorre inserire nell'atto di liquidazione dei SAL o analoghi documenti di pagamento in acconto del corrispettivo contrattuale l'attestazione dell'avvenuta verifica del rispetto da parte dell'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice degli obblighi di pagamento della retribuzione e di quelli sulle misure di sicurezza;

d) occorre inserire nella liquidazione della rata di saldo del corrispettivo contrattuale gli estremi della positiva verifica da parte del RUP della congruità dell'incidenza della manodopera.

e) occorre comunicare tempestivamente alla Prefettura le autorizzazioni al subappalto e ad eventuali subappalti ulteriori, e procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del d.lgs 81/2008 e smi ad ASP e alla DPL anche l'avvio delle attività in subappalto.

Si legge nella già citata relazione di Anac: *“I contratti pubblici sono e debbono rimanere il luogo privilegiato della tutela dei diritti e del lavoro regolare e protetto. Purtroppo, l'Italia ha chiuso il 2023 con un allarmante numero di infortuni mortali sul lavoro, e il 2024 conferma la tendenza. Dati drammatici che impongono alle stazioni appaltanti uno sforzo ulteriore per orientare verso le migliori pratiche le imprese”*; ed anche i committenti pubblici, mi sento di aggiungere.

IL SEGRETARIO GENERALE-RPTC

(Bonanno)